



Comune di **ARBOREA**

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I		Capo V
	Disposizioni Generali		Riscossione e rimborsi
1	Oggetto e finalità del regolamento.	16	Forme di riscossione volontaria
2	Definizione delle entrate	17	Rimborsi e compensazioni.
3	Regolamentazione delle entrate	18	Forme di riscossione coattiva
4	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	19	Recupero crediti nell'ambito di procedure concorsuali
5	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	20	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
		21	Sospensione e dilazione del versamento
		22	Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali
		23	Potenziamento attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali
	Capo I		
	Gestione delle entrate		
6	Forme di gestione delle entrate		
7	Soggetti responsabili delle entrate		
	Capo III		Capo VI
	Attività di controllo e sanzioni		Norme finali
8	Attività di verifica e controllo.	24	Norme finali.
9	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	25	Entrata in vigore del regolamento.
10	Diritto di interpello		
11	Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali		
12	Sanzioni e Interessi		
	Capo IV		
	Contenzioso e strumenti deflativi		
13	Contenzioso e tutela giudiziaria		
14	Autotutela		
15	Accertamento con adesione		

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale e assimilate tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune e più precisamente:

- entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- entrate derivanti da canoni d'uso;
- entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative,
- provvedimenti giudiziari od altro;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5**Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

CAPO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, può invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.
4. I Responsabili delle Aree sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati informatici richiesti dall'Ufficio tributi nell'espletamento dei propri compiti istituzionali. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il Funzionario Responsabile del Servizio "Tributi", previa diffida al Responsabile interessato, informa il Sindaco, il Segretario e/o Vice Segretario, i quali adottano i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
5. I soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, gli uffici cui spettano atti che possano avere rilevanza a scopi tributari, sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio Tributi dei dati informatici inerenti gli atti di loro spettanza, ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale.

Art. 10

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 11**Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. Il Comune, per le entrate tributarie, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Per le entrate patrimoniali, il diritto di credito del Comune si prescrive:

- in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "una tantum";
- in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.

3. La prescrizione delle entrate patrimoniali è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Su tutti gli atti di cui al presente comma è apponibile, in sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile del Tributo, l'indicazione a stampa del suo nominativo. Detta facoltà è esercitata dallo stesso responsabile con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995.

5. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

6. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

7. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

8. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

9. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

10. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

11. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 12

Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997.

2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, comunque non superiore a 60 giorni.

3. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti delle somme dovute, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato oltre agli interessi previsti dalle leggi vigenti.

5. Le spese di notifica e/o postali, nonché la sanzione del 30 % per tardivo o mancato versamento, sono poste a carico dei soggetti inadempienti.

6. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi e ridurre il contenzioso, nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie di diritto privato il comune, in via transattiva, rinuncia alla pretesa di un importo pari alla metà di quello della sanzione di cui al comma 4°, qualora il pagamento del debito e degli interessi maturati avvenga nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della costituzione in mora.

7. La disposizione di cui al comma 6° non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo credito.

8. Prima della costituzione in mora, in caso di mancato pagamento da parte dell'utente di quanto dovuto, l'Amministrazione Comunale provvederà comunque a comunicare allo stesso un sollecito di pagamento. Se il debitore resterà inerte per 30 giorni dal sollecito, l'Ufficio competente attiverà le procedure di cui al comma 4°, sospendendo il servizio e riprendendolo solo ad adempimento avvenuto.

9. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dell'Area/procedimento.

10. I responsabili delle Aree competenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio Ragioneria, di norma entro il termine dell'esercizio finanziario le liste di carico/ruoli (nome , cognome , C.F., data di nascita, indirizzo, importo, sanzioni e interessi) dei debitori morosi , attestando altresì la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione, la avvenuta notifica, anche mediante raccomandata A.R., della richiesta di pagamento per la corretta contabilizzazione del residui attivi nelle poste di bilancio.

11. Le spese di notifica e/o postali poste a carico dei soggetti inadempienti vengono determinate nella misura di € 3,10 su ogni avviso di rettifica-conguaglio e/o accertamento emesso e notificato. La spesa di notifica dell'ingiunzione è di € 5,10. Tali importi vengono ad essere modificati e/o aggiornati per effetto del rinvio dinamico a sopravvenute norme vincolanti statali.

12. La misura annua degli interessi applicati dall'Ente è determinata in un saggio pari all'interesse legale aumentato di tre (3) punti percentuali con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296.

13. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute.

14. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

CAPO IV CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 14

Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- c) doppia imposizione;
- d) errore di persona;
- e) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- h) errore sul presupposto del tributo;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.
- j) evidente errore logico;
- k) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Il presente istituto non può trovare applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento;

2. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

CAPO V RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16

Forme di riscossione volontaria

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - l) tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
 - m) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - n) tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
 - o) tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - p) tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
2. Le entrate non tributarie sono rimosse:
 - q) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - r) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - s) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - t) tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
4. Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agente per la riscossione.
5. A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l'Agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.
6. Per le entrate patrimoniali e per quelle relative a servizi a domanda individuale, in caso di morosità dell'utente, oltre all'attivazione delle procedure di recupero previste dal presente regolamento, si procederà all'interruzione dei relativi servizi, previa comunicazione alla Giunta Comunale.

Art. 17

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
2. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
3. Il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione;
4. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del D.Lgs.n.472/97.

Art. 18

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
2. L'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 è un titolo esecutivo di carattere amministrativo alternativo al ruolo, espressione del potere del comune di fra valere i propri diritti senza l'intervento del giudice, di cui si avvale

l'ente locale quando ha disposto la riscossione in gestione diretta o tramite soggetti diversi dal concessionario del servizio nazionale (art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446).

3. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

1. Il comma viene formulato sulla base della scelta che il Comune intende effettuare mediante l'esercizio della potestà regolamentare, scegliendo, alternativamente, tra le seguenti ipotesi¹.

Ipotesi a) - Riscossione coattiva a mezzo ruolo

3.1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Ipotesi b) - Riscossione coattiva mediante Ingiunzione fiscale

3.2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3.3 L'ingiunzione fiscale è l'atto esecutivo emesso dall'Ufficio Tributi per le entrate tributarie e patrimoniali gestite da detto ufficio, e, dalle restanti Aree per le altre entrate nei confronti di contribuenti, utenti, persone fisiche e giuridiche, enti ecc., morosi contenente l'intimazione a pagare le somme sullo stesso indicate per la causale, tributo, canone, obbligazione patrimoniale, interessi, sanzioni, spese, ecc. ivi specificate, sotto pena di esecuzione forzata.

3.4 Rimane soggetto passivo il possessore del bene che abbia perduto la detenzione della cosa, ma non il relativo possesso, quando il bene è sottoposto a provvedimento giudiziale cautelare reale e ciò sino al trasferimento del possesso dell'immobile ad altro soggetto. Nei casi in cui è nominato un custode, sarà costui a provvedere agli adempimenti in nome e per conto del soggetto passivo.

3.5 L'ingiunzione è resa esecutiva con la firma apposta dal funzionario, come in precedenza individuato, ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs 19/2/1988 n. 51/88.

3.6 E' stato soppresso il visto del pretore per effetto del combinato disposto degli artt. 229 e 247 del D.Lgs.9 febbraio 1998,n.51, modificato dalla legge 16.6.1998,n.188 sull'ingiunzione di pagamento, così come sono esenti da bollo gli atti per il procedimento coattivo, come disposto dall'allegato B, art. 5, comma 4, del D.P.R. n.642/1972.

3.7 Per gli atti a contenuto tributario decorsi sessanta giorni dalla notifica e per i restanti atti decorsi trenta giorni dalla notifica l'ingiunzione è definitiva ed è titolo per l'esecuzione forzata sui beni del creditore.

3.8 Se nei termini di cui in precedenza, trenta o sessanta a seconda la natura dell'atto, il debitore al quale è stato notificato l'atto non ha effettuato il pagamento né ha impugnato il provvedimento il funzionario, come in precedenza individuato, prima di provvedere, tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione all'esecuzione forzata sui beni del creditore il responsabile dell'entrata deve accertare:

- se è in corso procedura fallimentare: in tal caso notificare gli atti al curatore,
- se sono in corso procedure di liquidazione e in tal caso notificare gli atti al liquidatore.
- se è possibile attivare altre procedure, meno onerose per il Comune, per il recupero delle somme

¹ La riscossione coattiva può essere effettuata, in alternativa a quella a mezzo ruolo, mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

come ad esempio "atti di pignoramento di crediti del debitore verso terzi (D.L. 268/2006 art.2 ecc.), fermo amministrativo su beni mobili ed iscrizione di ipoteca su beni immobili (c.2 6 quinques art. 35 L.248/2006)" "pignoramento quinto dello stipendio" ecc.

3.9. Se il contribuente è assistito economicamente dai servizi sociali comunali e/o distrettuali l'assistente sociale, su richiesta, anche verbale, del responsabile del servizio interessato, relazionerà sulla situazione economica del contribuente sulla base della documentazione acquisita a norma di legge. Della situazione risultante verrà informata l'amministrazione comunale.

3.10. La notifica degli atti di ingiunzione può essere effettuata o dal messo comunale o dal messo notificatore di atti tributari interni nominato ai sensi della legge 296/06 art. 1 commi da 168 a 170 o dall'Ufficiale Giudiziario o dall'Ufficiale della Riscossione competente per territorio. In entrambi i casi le spese di notifica sono a carico del debitore.

3.11. Il Funzionario Responsabile, al fine di evitare che l'attività di riscossione coattiva possa risultare eccessivamente onerosa e antieconomica per il Comune, può aggiungere alla somma dovuta dal debitore - ove non siano previste ulteriori sanzioni rispetto al debito già intimato - le spese occorrenti, determinate con riguardo ai costi diretti ed indiretti per le necessarie attività, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250, per ciascun atto di ingiunzione;

3.12. Con Decreto, il Sindaco può provvedere alla nomina dell'Ufficiale della Riscossione" indicandolo fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11.1.1951, n.56 e dalle altre norme vigenti.

3.13. Il Funzionario in discorso sarebbe, dunque, quello che esegue le notificazioni dell'ingiunzione fiscale nonché di tutti gli atti del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 137 e ss. del Codice di Procedura Civile, attuando le richieste di fermo amministrativo e di iscrizione ipotecaria, i pignoramenti, le vendite, depositando gli atti, il denaro, gli oggetti preziosi e il ricavato delle vendite nella Cancelleria del Tribunale competente per territorio;

3.14. Per la vendita dei beni esecutati secondo la procedura di recupero forzoso potrà farsi ricorso all'Istituto di Vendite Giudiziarie stipulando apposita convenzione.

Art. 19

Recupero crediti nell'ambito di procedure concorsuali

1. Per i crediti nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico; si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili:

- a) complessivamente inferiori ad € 100,00 (cento/00) comunque riferiti a tutte le annualità pendenti;
- b) comprensivo di tributo ed eventuali soprattasse ed interessi accessori);
- c) di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure;
- d) di importo inferiore ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) nei casi di insinuazione tardiva nel passivo fallimentare.

Art. 20

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di 12,00 € .

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 22

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Ai sensi dello articolo 19 del DPR 602 del 1973, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad euro 25.822,84, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazio-

ne di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fideiussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

Art. 23

Potenziamento attività di accertamento e riscossione delle entrate

1. In relazione al disposto dell'art. 3 comma 57 della legge 662/96 e art. 359, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito "Il fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio entrate tributarie e patrimoniali comunale" contabilizzato fra le somme affluite nelle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previste dall'art. 15, comma 1, lettera k) del Ccnl del 01/04/1999;

2. il presente articolo ha lo scopo di valorizzare le potenzialità interne alla struttura comunale e di elevare il livello qualitativo e quantitativo dell'attività di accertamento delle entrate locali.

3. Al fine del riconoscimento delle prestazioni lavorative svolte viene prevista l'erogazione di fondi in favore del solo personale dipendente a tempo indeterminato.

4. Il notevole ampliamento della potestà di incremento delle proprie entrate conferito dalla normativa agli EE.LL., che non riguarda solo quelle di carattere strettamente tributario, ma anche quelle di natura paratributaria o negoziale, rende opportuna una estensione delle risorse da prendere in considerazione per la quantificazione del fondo che risulta annualmente alimentato con:

- a) l'accantonamento del 1,5% delle riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- b) il 10% del gettito TARSU riscosso nell'anno per attività di controllo dell'evasione e di elusione tributaria compresa la riscossione coatta tramite ruolo o ingiunzione fiscale ed esiti positivi di vertenze fiscali;
- c) il 10% del gettito TOSAP riscosso nell'anno per attività di controllo dell'evasione e di elusione tributaria compresa la riscossione coatta tramite ruolo o ingiunzione fiscale ed esiti positivi di vertenze fiscali;
- d) il 10% del gettito ICP/DPA riscosso nell'anno per attività di controllo dell'evasione e di elusione tributaria compresa la riscossione coatta tramite ruolo o ingiunzione fiscale ed esiti positivi di vertenze fiscali;
- e) il 10% del gettito ICI sui maggiori proventi riscossi nell'anno per attività di controllo dell'evasione ed elusione tributaria compresa la riscossione coatta tramite ruolo o ingiunzione fiscale ed esiti positivi di vertenze fiscali;
- f) il 5% del gettito delle entrate di natura patrimoniale e assimilate, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, comprese tutte quelle che non rientrano nelle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) rimosse nell'anno per attività di controllo e recupero;

5. Per effettive maggiori entrate accertate si intendono i cespiti tributari e paratributari (comprese le sanzioni e gli interessi) risultanti dagli atti di messa in mora, di accertamento o di liquidazione e dalle ingiunzioni di pagamento notificati entro il termine dell'esercizio e divenuti definitivi, oltre che dal ravvedimento operoso dei contribuenti.

6. Le somme confluite nel fondo sono ripartite, annualmente, nelle seguenti percentuali:

- per il miglioramento delle procedure e delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 5%
- per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 95%.

7. Tale incentivo può essere esteso alle unità di personale amministrativo e tecnico appartenente ad altre unità organizzative dell'ente, eventualmente richieste dal Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria, anche temporaneamente, all'ufficio entrate tributarie e patrimoniali in qualità di collaboratori nell'attività di controllo dell'evasione.

8. I collaboratori amministrativi, se necessario, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di na-

tura esclusivamente amministrativa, comprese le attività di notifica degli avvisi di accertamento.

9. Il fondo può essere destinato sia a progetti di recupero evasione ICI, sia per i progetti di recupero evasione di altri tributi ed entrate comunali.

10. Potrà essere effettuato il ricorso a professionalità specifiche esterne, motivato dalla carenza e assenza di professionalità interne specifiche per determinate attività, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavoro di speciale complessità.

11. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 4 del CCNL del 5/10/2001, entrano altresì nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 le eventuali risorse che, agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996, in sede di Commissione Tributaria, in sede contenziosa, la Commissione stessa decidendo in favore dell'Ente resistente stabilisca anche che le spese di giudizio seguano la soccombenza. Dette risorse entrano nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 per essere destinate ai dipendenti che abbiano curato quel contenzioso, come salario di produttività a fine anno, in aggiunta a quanto sarà stabilito dalle vigenti norme contrattuali in materia a tale titolo.

Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi incaricato di P.O. che svolgerà l'attività di difensore dell'Amministrazione Comunale presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, gestendo anche le attività deflative del contenzioso viene erogato quale compenso, integrativo dell'indennità di risultato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 5.10.2001, l'importo pari al 50% della tariffa degli avvocati così come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992.

12. L'importo del fondo è quantificato entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario con provvedimento della Giunta comunale.

13. La determina di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile dell'Area in cui è ubicato l'Ufficio Tributi, è unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30/4 dell'anno successivo.

14. Le percentuali di incentivo, come riportate nei precedenti commi del presente articolo, si intendono comprensive dei contributi a carico dell'Ente.

CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

2. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente disposto.

4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

6. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.